

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice Stefano Rago, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3645/2022 R.G. promossa

da

X, C.F. ***, nato a *** il 23 luglio 1978;

rappresentato e difeso dall'avv. ..come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, ...

- attore opponente -

contro

Y, C.F. ***, nata a *** il 20 settembre 1977;

rappresentata e difesa dall'avv. ...come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, ...

- convenuta opposta -

CONCLUSIONI

Per PARTE OPPONENTE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via preliminare ed urgente: sospendere, anche inaudita altera parte, ex artt. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1334/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.7.2022 per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e/o per quelle ritenute di Giustizia;

nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto per carenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1334/2022, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.7.2022 per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e/o per quelle ritenute di Giustizia;

accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie della sig.ra Y nei confronti del sig. X, e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1334/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11.7.2022 per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e/o per quelle ritenute di Giustizia.

In via riconvenzionale subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda *ex adverso* proposta, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Y, per le ragioni di cui sopra, al rimborso in favore del Sig. X della somma di € 19.850.05, o di quell'altra maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa e per l'effetto porla in compensazione con quanto ingiunto.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Per PARTE OPPOSTA:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*,

- previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
- in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata e pretestuosa e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale compensativa in quanto nulla e/o inammissibile e/o improponibile e/o infondata e pretestuosa; e conseguentemente dichiarare la responsabilità dell'opponente ex art. 96 cpc e condannare l'opponente al risarcimento del danno a favore dell'opposto da determinarsi in via equitativa.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di non confermare il decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta idonea ex artt. 633, 634 cpc, accertare e dichiarare il credito dell'opposta Y per i medesimi titoli e nella medesima quantificazione indicati nella domanda monitoria, o nella diversa quantificazione accertata in giudizio, e condannare l'opponente al pagamento del credito accertato; rigettare la domanda riconvenzionale compensativa in quanto nulla e/o inammissibile e/o improponibile e/o infondata;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda riconvenzionale compensativa, ridurre l'importo preteso in via riconvenzionale nella minor somma che verrà accertata e determinata in giudizio.

Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi tenendo conto anche dell'aumento del valore della causa dovuto alla domanda riconvenzionale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione regolarmente notificato X proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1334/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 luglio 2022 col quale gli era stato ingiunto di pagare al coniuge Y la somma di € 34.400,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento ordinario della prole, stabilito nelle condizioni della separazione consensuale omologata, maturati nel periodo da dicembre 2018 a giugno 2022.

A sostegno dell'opposizione, X, al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria avversaria, eccepiva l'esistenza di una scrittura privata intercorsa tra le parti prima che fosse intervenuto il decreto di omologa, con cui l'importo del contributo al mantenimento dei figli era stato concordemente ridotto per i motivi meglio esposti nel libello introduttivo, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Inoltre, in via riconvenzionale subordinata, chiedeva la condanna della Y alla restituzione della somma di € 19.850,05, corrispondente alle spese condominiali, per utenze e straordinarie per il figlio G. da esso anticipate, con conseguente compensazione tra i rispettivi debiti.

2. Costituita con comparsa depositata in data 21 ottobre 2022, Y contestava la validità e l'efficacia di tale scrittura privata, e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione, inclusa la domanda riconvenzionale, con condanna ex art. 96 c.p.c.

3. Con ordinanza in data 11 novembre 2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 10 novembre 2022, veniva respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c. e, stante la mancata richiesta dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 17 novembre 2022 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., rinunciati da entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è infondata.

Per meglio chiarire i motivi della presente pronunzia, è necessario preliminarmente riassumere, anche nei loro aspetti diacronici, le circostanze di fatto (provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate) da cui trae origine la controversia.

I coniugi X e Y si sono separati consensualmente con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 22 novembre 2018.

Le condizioni della separazione consensuale prevedono, per quanto qui rileva, (i) il collocamento privilegiato dei loro figli G. (nato l'11 dicembre 2003) e ... (nata il 17 settembre 2007), presso la madre, (ii) la regolamentazione del diritto di visita del padre (a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché per due giorni infrasettimanali ogni settimana, dalle ore 18.00 fino alla mattina successiva), (iii) l'assegnazione alla Y della casa coniugale, sita in Reggio Emilia, Via ..., e, da ottobre 2018 allorché la stessa si sarebbe trasferita con la prole nell'immobile sito in Reggio Emilia, Viale ... (di proprietà del X), di tale nuova abitazione, (iv) l'obbligo a carico del X di versare alla Y, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.800,00 (€ 900,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da locale protocollo in materia di famiglia.

Con scrittura privata sottoscritta in data 30 settembre 2018 – e dunque tra il deposito del ricorso per separazione consensuale (effettuato in data 30 agosto 2018) e l'udienza presidenziale (celebrata in data 20 novembre 2018) – le parti, premesso che la Y si sarebbe trasferita con i figli nell'abitazione sita in Reggio Emilia, Viale..., di proprietà del X, hanno convenuto, testualmente, che «*Durante tutto il tempo di permanenza nella nuova suddetta abitazione familiare di proprietà del Sig. X, il contributo a titolo di mantenimento ordinario dei figli da parte del padre X ammonta ad € 1.000,00 mensili*» e che «*Nel momento in cui la signora Y si dovesse trasferire in altra abitazione la suddetta somma sarà ripristinata in € 1.800,00 mensili al medesimo titolo di contributo ordinario dei figli da versarsi da parte del sig. X*».

Poiché le condizioni della separazione non prevedevano la periodicità dell'assegno di mantenimento dei figli, Y, priva di un titolo esecutivo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 34.400,00 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento ordinario della prole maturati nel periodo da dicembre 2018 a giugno 2022.

1.1. Tanto premesso, X, nel proporre opposizione, ha eccepito, anzitutto, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ed in particolare la mancanza di prova scritta, con conseguente inammissibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 19560/2009 in tema di revoca del decreto ingiuntivo emesso in assenza dei presupposti di legge).

L'assunto non è condivisibile.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 633, comma 1, n. 1, c.p.c., è obbligato a fornire prova scritta del diritto fatto valere, ovvero prova scritta del fatto costitutivo di tale diritto.

Nella specie, Y ha chiesto e (legittimamente) ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base degli accordi di separazione omologati, nei quali risultava indicato soltanto l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli, e della scrittura privata del 30 settembre 2018, nel quale era invece specificata la periodicità dell'obbligo contributivo a carico del padre, sicché, stante la pacifica possibilità di interpretazione extratestuale del provvedimento giudiziale in funzione integrativa del

contenuto del titolo mediante il riferimento a dati esterni acquisiti nel giudizio in cui è stato confezionato il titolo e non contestati dalla controparte (quale è, appunto, il negozio de quo), non è affatto dato comprendere quale diversa ed ulteriore documentazione avrebbe dovuto produrre l'allora ricorrente per munirsi di un titolo esecutivo con riguardo a somme che risultavano (e risultano) determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico (cfr. Cass. 4543/2011).

Dunque, l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente dev'essere respinta.

1.2. Passando al merito della controversia, X, nel contestare nel merito la fondatezza del credito *ex adverso* azionato, ha fatto valere gli accordi intercorsi nella succitata scrittura privata con cui i coniugi avevano ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario a complessivi € 1.000,00 al mese per tutto il tempo di permanenza della Y e dei figli nella nuova abitazione di Viale....

Egli ha dedotto che i coniugi sarebbero addivenuti alla decisione concorde di modificare gli accordi separativi in ragione:

- della nuova collocazione abitativa di moglie e figli, che dalla casa coniugale condotta in locazione si sarebbero trasferiti nell'immobile da esso appositamente acquistato contraendo un mutuo di € 130.000,00;
- delle spese di ristrutturazione, pari ad € 55.257,76, da esso sostenute per migliorare l'immobile acquistato;
- dell'assunzione integrale da parte sua dell'onere di pagamento delle spese condominiali, pari ad € 6.804,99, e delle utenze domestiche, pari ad € 2.963,63, che sarebbero state a carico della moglie;
- dell'assunzione integrale da parte sua delle spese di studio del figlio G., trasferitosi per un periodo negli USA, pari ad € 20.162,86, che per metà sarebbero state a carico della moglie;
- dell'equiparazione dei tempi di permanenza di figli presso ciascun genitore con la modalità dell'alternanza delle settimane.

Ha evidenziato, inoltre, il X che il Presidente del Tribunale, nell'emettere i provvedimenti provvisori nell'instaurato giudizio divorzile, avrebbe considerato vigenti, quantomeno implicitamente, gli accordi negoziali intercorsi tra le parti, aumentando ad € 700,00 il contributo dovuto dal padre per ciascun figlio (in ragione del tempo trascorso dall'epoca della separazione) e confermando la ripartizione a metà tra i genitori delle spese straordinarie.

Di contro, Y ha eccepito l'invalidità e l'inefficacia, in parte qua, dei suddetti accordi: costei, intendendo avvalersi della scrittura privata nella sola parte in cui è stabilita la periodicità dell'assegno di mantenimento, e non anche in quella in cui è stata concordata una diversa quantificazione dell'assegno medesimo, assume, in buona sostanza, la nullità parziale dell'accordo.

Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, giova ricordare che nella giurisprudenza di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di separazione o di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad una separazione o ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente

prefigurato (Cass. 5244/1997), sicché tale parametro esegetico deve valere, a maggior ragione, quando la sentenza di separazione o divorzio sia già intervenuta oppure sia già stata emessa l'ordinanza presidenziale (ex art. 708 c.p.c. o ex art. 4, comma 8, l. 898/1970) e gli accordi tra i coniugi (o ex coniugi) abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione.

Infatti, l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale, trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., ed è valido ed efficace senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione ed anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. 898/1970 (Cass. 24621/2015; così anche Cass. 5065/2021).

Queste intese possono produrre effetti vincolanti tra le parti solo qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c., contenendo clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico, e purché non interferiscano con l'accordo omologato, collocandosi in una posizione di autonomia, ma ne specificano il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati (Cass. 298/2016, Cass. 9174/2008).

In particolare, in tema di separazione consensuale, è stato precisato, con consolidato orientamento giurisprudenziale, che le pattuizioni convenute dai coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un'indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c. (Cass. 23801/2006, Cass. 20290/2005, Cass. 9287/1997).

In mancanza di tali circostanze, l'accordo transattivo può produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Svolte queste premesse dogmatiche, è sufficiente, nel caso di specie, considerare che gli accordi in esame non solo sostituiscono ma perfino peggiorano le condizioni separative, non avendo, invero, neppure l'odierno opponente chiarito perché, una volta sottoscritta la contestata scrittura privata, non abbia poi revocato il consenso ad una separazione consensuale a condizioni diverse ed a lui sfavorevoli ed abbia invece mantenuto fermo in sede giudiziale il suo impegno a corrispondere la somma di € 1.800,00.

Né, per quanto occorrer possa, sono concludenti le motivazioni che, a detta dell'opponente, avrebbero condotto le parti a modificare gli accordi separativi, atteso che (a) la nuova collocazione

abitativa di moglie e figli, con i conseguenti presumibili costi, era già stata prevista nelle condizioni della separazione, (b) la modifica dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore in regime paritario è stata concordata dalle parti solo nel marzo 2020, (c) il figlio G. si è trasferito all'estero per motivi di studio solo dopo tre anni dalla separazione, (d) il contributo per il mantenimento della prole non è compensabile con altre somme, quali quelle pagate per spese condominiali ed utenze domestiche, il cui complessivo importo, pari, stando alla prospettazione dello stesso X, ad € 9.768,62, sarebbe stato peraltro di gran lunga inferiore alle somme non corrisposte e come tale non compatibile con l'obbligo contributivo previsto nelle condizioni della separazione consensuale.

Pertanto, ponendosi tali accordi in chiaro contrasto con le condizioni della separazione consensuale omologata, a nulla rileva che la Y, per quasi quattro anni, non abbia chiesto il pagamento della maggior somma di € 1.800,00.

Ne consegue che l'opposizione dev'essere *in parte qua* respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

2. La domanda riconvenzionale proposta da X può essere solo parzialmente accolta, nei limiti di cui in appresso.

Egli, facendo espresso richiamo all'assegnazione della casa familiare alla moglie contenuta nelle condizioni della separazione consensuale, ha chiesto il rimborso della somma complessiva di € 19.850,05, spontaneamente e consapevolmente corrisposta a titolo di spese condominiali (per l'importo di € 6.804,99) e di utenze domestiche (per l'importo di € 2.963,63) relative al periodo 2018/2022, nonché a titolo di spese straordinarie per il viaggio negli USA del figlio G. (per l'importo pro quota di € 10.081,43), compensandola con la somma portata dal decreto ingiuntivo.

2.1. Tralasciata l'eccezione di nullità della domanda per essere in citazione stato fatto preciso riferimento al titolo ed essere state allegati puntuali circostanze che hanno senza dubbio consentito alla parte opposta di contestare efficacemente la pretesa avversaria ed altresì di argomentare in senso contrario, senza che si sia dunque verificato alcun *vulnus* al diritto di difesa, dev'essere parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per carenza dei presupposti ex art. 36 c.p.c.

Infatti, premesso che la S.C. ha già avuto occasione di chiarire che la domanda riconvenzionale è ammissibile anche se dipendente da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento obiettivo delle pretese, tale da rendere consigliabile ed opportuna, secondo la discrezionale valutazione del giudice, la celebrazione del *simultaneus processus*, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost. (Cass. 27564/2011, Cass. 8207/2006, Cass. 7241/2004; cfr. anche Cass. 6091/2020, in tema di domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), nella specie la domanda dell'odierno opponente si riferisce in parte all'uso dell'abitazione familiare assegnata al coniuge con i provvedimenti separativi ed in parte alle spese straordinarie per il figlio, inserendosi in uno specifico periodo della vicenda familiare delle parti dal quale trae origine anche la domanda dell'opposta, sicché è opportuno

definire unitariamente i rapporti tra i coniugi anche al fine da evitare la permanenza di questioni irrisolte.

2.2. Superate tali eccezioni preliminari, muovendo dalla contestazione della Y in ordine non già all'an della pretesa creditoria ma bensì alla sua quantificazione ed alla mancanza di prova dei relativi pagamenti, occorre rilevare la totale mancanza di documentazione a supporto della domanda di rimborso delle spese per utenze, atteso che l'opponente, limitatosi a produrre un mero conteggio, ha omesso di produrre in giudizio le relative bollette, che pure in citazione si era riservato di depositare.

2.3. Quanto, invece, alle spese per il viaggio studio del figlio G., che secondo la concorde prospettazione delle parti debbono essere considerate straordinarie, è sufficiente osservare che, in base alla disciplina prevista dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale recepito dal decreto di omologa (Cass. 4388/2022), le stesse avrebbero dovuto essere previamente concordate tra le parti e che non risulta, né invero il X ha dedotto, che la moglie abbia prestato il proprio consenso a contribuire al pagamento di spese di ammontare così ingente ed incompatibile con i propri redditi.

2.4. Quanto, infine, alla ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cass. 16613/2022 e Cass. 9689/2000), atteso che l'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolti l'onere al coniuge proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario (Cass. 3836/2006, Cass 18476/2005, Cass. 7127/1997, Cass. 5374/1994).

Nella specie, deve rilevarsi che la Y, che ha espressamente riconosciuto che il marito si è assunto l'onere di pagare le spese condominiali dal 2018 fino all'attualità, non solo non ha contestato (né genericamente né tantomeno specificamente) la quantificazione di € 6.804,99 effettuata dal X ma neppure ha imputato tale spesa ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria, dovendo pertanto ritenersi provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.

Quest'ultima, invero, trova anche riscontro nei documenti prodotti dall'opponente, segnatamente nelle contabili di bonifico a favore del Condominio (riportate alle pagine 14 e 13 del documento nominato "contabili X", per l'importo di € 1.603,50 in data 13 settembre 2021 con causale «rata 2, 3 e 4 condominio» e per l'importo di € 3.171,33 in data 25 agosto 2022 con causale «1, 2, 3, rata ord condominio e rata 1, 2 integrazione riscaldamento») e comunque nei bilanci consuntivi del condominio (l'appartamento del X è indicato come n. 13) da cui risultano, per un verso, le somme

corrisposte dall'odierno opponente (cfr. bilancio consuntivo dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019, nominato tra gli allegati alla citazione come "...", da cui risulta un importo versato di € 355,08; bilancio consuntivo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020, nominato come "...", da cui risulta un importo versato di € 343,98; bilancio consuntivo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021, nominato come "Umberto I°-cons.20-21", da cui risulta un importo versato di € 5.036,89) e, per altro verso, i modestissimi importi imputati a spese generali amministrative e di manutenzione straordinaria dell'ascensore (cfr., a meri fini comparativi, le spese addebitate a tale titolo ai conduttori di altri immobili).

Esclusa la fondatezza della ingiustificata richiesta della Y di imputarle tali somme nella sola misura del 50%, costei dev'essere quindi condannata a pagare al X la somma di € 6.804,99.

2.5. Stante il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli, non è possibile procedere alla compensazione, richiesta dal X, tra la somma da costui dovuta a tale titolo con il credito riconosciuto a suo favore nei confronti della moglie (Cass. 11689/2018 e Cass. 23569/2016).

3. All'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dell'opponente consegue l'infondatezza *de plano* della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla Y.

4. La reciproca soccombenza, dovuta al rigetto dell'opposizione avverso la pretesa creditoria della Y ed all'accoglimento, seppur parziale, della domanda riconvenzionale del X, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1. rigetta l'opposizione proposta da X avverso il decreto ingiuntivo n. .../2022 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte;
2. condanna Y a pagare a X la somma di € 6.804,99 a titolo di rimborso delle spese condominiali;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4. compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Reggio Emilia il 21 novembre 2022.

IL GIUDICE

Stefano Rago